



Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia



Sede Interregionale del Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

PROTOCOLLO D'INTESA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito Agenzia Entrate DR FVG), con sede in Trieste – Via Giulia 75, rappresentata, per la firma del presente protocollo, dal Direttore dott. Guido Isolabella

La S.I.A.E. – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI – Sede Interregionale del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito SIAE DIR VENEZIA), con sede in Venezia, Riva De Biasio 1206/D Sestiere di Santa Croce, rappresentata, per la firma del presente protocollo, dal Direttore dott. Salvatore Cannella

RICHIAMATI

- l'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 460, il quale stabilisce che il Ministero per le finanze possa affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE);
- l'art. 18 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 60 (*"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi"*), il quale ha introdotto l'art. 74-*quater* del D.P.R. n. 633/1972, recante le disposizioni per il regime IVA delle attività spettacolistiche di cui alla tabella C del medesimo decreto;
- il citato art. 74-*quater*, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale la SIAE coopera con gli Uffici delle Entrate, anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazione e delle attività riconducibili ai soggetti passivi d'imposta, nonché delle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli d'ingresso che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli e degli intrattenimenti, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta e alla repressione delle violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, trasmettendo i relativi processi verbali di constatazione;
- la L. 16 dicembre 1991 n. 398 che reca *"Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche"*;

- il Decreto Direttoriale 13 luglio 2000 in materia di *“Attuazione delle disposizioni recate dagli art. 6 e 18 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche”*;
- l’art. 62 del D. Lgs. n. 300/1999, il quale attribuisce all’Agenzia delle Entrate tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie, Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza dei contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Convenzione sottoscritta a Roma il 23 ottobre 2020 tra l’Agenzia delle Entrate e la SIAE, con l’intento di *“disciplinare anche con specifici accordi, soluzioni per incrementare il reciproco scambio di dati e informazioni rispetto alle previsioni della Convenzione, definendone oggetti, tempi e modalità. Ciò al fine di selezionare con sempre maggiore tempestività ed efficacia situazioni potenzialmente a rischio, assicurando una minore invasività dell’azione di controllo”*;

VALUTATE

- le indicazioni contenute nei principali documenti di prassi in merito alla necessità di sviluppare le sinergie operative con gli Organismi che svolgono attività ispettiva connessa a quella di competenza dell’Agenzia delle Entrate, ivi compresa la SIAE, al fine di individuare le strategie comuni di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali attraverso un costante scambio di dati ed informazioni e per selezionare con sempre maggior tempestività ed efficacia situazioni potenzialmente a rischio;
- la possibilità, riconosciuta nella Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la SIAE per il periodo 2020/2028, che le Direzioni Regionali delle Entrate e le sedi SIAE concordino attività di verifica su contribuenti preventivamente selezionati, al fine di sviluppare al meglio le sinergie tra i due Enti nella lotta all’evasione;
- le determinazioni contenute nel precedente Protocollo d’Intesa intervenuto a livello regionale in data 27 ottobre 2014;

CONSIDERATO CHE

- l’Agenzia delle Entrate DR FVG e la SIAE DIR VENEZIA, riconosciuta l’importanza di porre in essere concrete forme di collaborazione decentrata tra Enti, ritengono opportuno rinnovare il Protocollo al fine di reiterare e rafforzare una strategia congiunta, finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva nel settore delle attività di spettacolo e/o intrattenimento e con riferimento agli enti che beneficiano del regime agevolato di cui alla L. 16 dicembre 1991 n. 398 *“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”*;
- ciascuno dei due Enti, nell’ambito delle proprie funzioni di competenza, viene a conoscenza di dati ed informazioni che possono rivelarsi utili per l’attività dell’altro;

Tutto quanto premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Premessa

L'Agenzia delle Entrate DR FVG e la SIAE DIR VENEZIA, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano al fine del pieno raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

In tale contesto, gli Enti, nel rispetto dei relativi programmi di controllo, intendono attuare una strategia congiunta finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva nel settore delle attività di spettacolo e/o intrattenimento e con riferimento agli enti associativi che beneficiano del regime agevolato di cui alla L. 398/1991.

A tal fine, gli Enti si impegnano al reciproco scambio e alla condivisione di informazioni utili alla selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

2) Collaborazione nell'attività di controllo

La collaborazione potrà prevedere la pianificazione ed esecuzione di attività coordinate, sia sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, sia con riferimento all'esecuzione dei controlli medesimi. In tali ipotesi, ciascuno dei due Enti provvederà a dare tempestiva ed adeguata comunicazione di avvio dei controlli intrapresi nei confronti dei soggetti di comune interesse.

I due Enti potranno altresì provvedere all'individuazione di alcune posizioni che appaiano particolarmente rilevanti o comunque a maggior rischio fiscale nei confronti delle quali procedere in maniera coordinata, eventualmente anche attraverso l'esecuzione di un controllo congiunto.

Parte dei controlli coordinati e/o congiunti riguarderanno i soggetti che organizzano o gestiscono, eventualmente anche in forma associata, attività di spettacolo o intrattenimento.

A seconda dei casi, i controlli saranno mirati a rilevare il numero delle presenze nonché il puntuale rilascio dei titoli di accesso agli spettatori, la corretta certificazione delle altre prestazioni e la documentazione degli eventuali ulteriori servizi (quali sponsor, pubblicità, riprese televisive) e, più in generale, il puntuale adempimento degli obblighi fiscali.

L'attività svolta in collaborazione potrà riguardare i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale previsto dalla L. n. 398/1991, allo scopo di verificare la spettanza delle agevolazioni fruite, l'effettiva esistenza di un'adeguata controprestazione commerciale a fronte delle somme fatturate dall'ente, nonché la corretta effettuazione di versamenti dovuti ai fini IVA.

3) Scambio di informazioni

Al fine di ottimizzare i rispettivi compiti, verrà istituito un sistematico scambio di dati e informazioni.

In particolare:

- La SIAE DIR VENEZIA provvederà ad elaborare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate DR FVG, sulla base di esigenze di approfondimento, segnalazioni in merito ad eventi di spettacolo e/o intrattenimento, organizzati da quanti operano nel settore, al fine di avere

un quadro mirato di attività spettacolistiche poste in essere nella Regione e poterne misurare di volta in volta la rilevanza a livello economico/fiscale.

- La SIAE DIR VENEZIA coordinerà le strutture territoriali al fine di trasmettere periodicamente alle Direzioni provinciali e per conoscenza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate:
 - i dati (desumibili dalle banche dati sulla applicazione del diritto d'autore), relativi agli eventi, da chiunque organizzati, svolti in occasione di feste private/familiari presso pubblici esercizi (intrattenimenti privati, cerimonie, e ricorrenze varie) al fine di fornire elementi utili alle attività di contrasto all'evasione fiscale;
 - le informazioni, scaturenti dalle attività di riscontro documentale, in relazione a:
 - a) certificazioni per corrispettivi monitorati e acquisiti con particolare riferimento a fatture per le quali sussista incertezza riguardo all'effettiva esecuzione della prestazione;
 - b) collegamenti (ad es. medesima compagine associativa) tra Associazioni in regime agevolato ex L. 398/91, che possano far sospettare la volontà di aggirare il limite/plafond previsto (€ 400.000,00) per fruire delle agevolazioni;
 - c) con riferimento alle Associazioni di cui al punto precedente e, più in generale, agli Enti non commerciali, ogni dato o notizia che - eventualmente supportato da ulteriore istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate - possa condurre alla decadenza dalle agevolazioni fruite.
- L'Agenzia delle Entrate DR FVG fornirà, a richiesta della SIAE e nel più breve termine possibile, le seguenti informazioni:
 - anagrafica del contribuente e codici attività comunicati dallo stesso;
 - luogo di conservazione delle scritture contabili;
 - regime fiscale fruito ed opzioni comunicate;
 - volume di affari / redditi dichiarati;
 - modelli F24 presentati;
 - in relazione ai soggetti che svolgono in modo prevalente attività di spettacolo/intrattenimento, informazioni attinenti alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi conseguiti ovvero, qualora presentate, espongano dati non congrui e/o congruenti rispetto ai parametri fiscali fissati dall'Agenzia delle Entrate.

Le concrete modalità di collaborazione, di svolgimento delle attività e di trasmissione reciproca delle informazioni verranno concordate nel corso di specifici incontri operativi.

4) Incontri periodici di coordinamento

Onde provvedere al coordinamento delle attività, potranno essere organizzati periodici incontri operativi, nei quali verranno definite le concrete modalità di collaborazione, di svolgimento delle attività e di trasmissione reciproca delle informazioni.

5) Rete di referenti

Si prevede la formazione di una rete di referenti nelle singole articolazioni territoriali per l'attuazione degli scopi di cui al presente Protocollo.

6) Durata del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo ha durata triennale.

7) Tutela della Privacy

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative volte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Codice della Privacy D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 1010/2018 e successive integrazioni e modifiche.

8) Rinvio alla Convenzione nazionale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'Intesa, le Parti faranno riferimento alla Convenzione nazionale sottoscritta a Roma il 23 ottobre 2020.

Trieste, 9 maggio 2023

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale
del Friuli-Venezia Giulia

Guido Isolabella

Per la SIAE
Il Direttore della Sede Interregionale
del Veneto, Trentino Alto Adige
e Friuli-Venezia Giulia
Salvatore Cannella